

R.G. n. 1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LARINO

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:

Dott. Rinaldo d'Alonzo Presidente - relatore;

Dott.ssa Stefania Vacca Giudice

Dott.ssa Giuliana Bartolomei Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sulla domanda di risoluzione del concordato preventivo di G.T.M. – Gruppo Tessile Molisano S.r.l. presentata dal Commissario Giudiziale.

1. Con sentenza del 19 marzo 2024 il Tribunale ha omologato il concordato preventivo in continuità presentato da G.T.M. – Gruppo Tessile Molisano S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, GTM).

A seguito di formale istanza dell'INPS, creditore appartenente alla classe 4, il Commissario Giudiziale il 15.5.2025 ha depositato istanza di risoluzione del concordato per inadempimento ex art. 119, comma 1 c.c.i.i.. Con decreto del 18 settembre 2025 il collegio, nel fissare l'udienza del 2.12.2025, ha convocato il debitore, il Commissario, i creditori e P.M., dando termine al debitore sino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive, documenti e relazioni tecniche e termine ai creditori sino all'udienza per il deposito di eventuale repliche alla memoria del debitore.

Il 25.11.2025 si è costituita la GTM, la quale dando atto della impossibilità di dare attuazione alla proposta concordataria nei termini in cui essa è stata omologata dal Tribunale, ha preannunciato la richiesta, ribadita all'udienza del 2.12.2025, di concessione di un termine per depositare una proposta di modifica del concordato, a norma dell'art. 118-bis c.c.i.i., modifica di cui nella memoria di costituzione ha già indicato i tratti somatici fondamentali: essi consistono, in via di estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede, nel passaggio da una continuità diretta ad una indiretta (grazie alla quale i creditori sarebbero soddisfatti con le liquidità costituite dai canoni del fitto dell'azienda), e nella rimodulazione dei tempi di adempimento della proposta, che



arriverebbero al 31.3.2030, il che vuol dire un prolungamento di circa 5 anni dei tempi del piano concordatario.

All'udienza del 2.12.2025, la gran parte dei creditori presenti si è rimessa alla valutazione del tribunale; i creditori Banco BPM e Manifattura Antonetti hanno aderito alla richiesta della GTM, mentre l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Campobasso, ha insistito per la richiesta di risoluzione del concordato.

2. Così ricostruita la cornice fattuale di riferimento, e nella premessa per cui è pacifico in atti ed incontestato tra le parti l'inadempimento della GTM, il Tribunale è chiamato ad un duplice scrutinio: quello relativo alla concedibilità del termine richiesto; quello relativo alla modificabilità della proposta, nei termini anticipati.

Orbene, ritiene il collegio che ad entrambi gli interrogativi debba essere fornita risposta negativa.

3. In ordine al primo aspetto, si osserva che la domanda di risoluzione del concordato risale al 15.5.2025, il che dimostra *per tabulas* che la GTM, ove lo avesse ritenuto, ha avuto a disposizione un cospicuo lasso di tempo per assumere le determinazioni del caso e presentare, già prima dell'udienza, una proposta di modifica del concordato; tale considerazione risulta viepiù ficcante ove si osservi che al 15.5.2025 l'inadempimento si era già compiutamente concretizzato (come documentato dal commissario giudiziale nelle sue relazioni), sicché ancor prima che venisse richiesta la risoluzione del concordato la GTM avrebbe dovuto, secondo un canone di buona fede oggettiva (che il codice della risi si premura di consacrare all'art. 4 c.c.i.i.) assumere le iniziative più acconce per farvi fronte.

4. Sotto un diverso angolo prospettico, la modifica immaginata non sarebbe comunque ammissibile per ragioni di merito, anche laddove il debitore si fosse tempestivamente attivato. Ciò per le ragioni di seguito esplicitate.

4.1. Nel contesto normativo della legge fallimentare antecedente al c.c.i.i., non era presente alcuna disposizione che consentisse la possibilità di apportare delle modifiche ad un concordato nella fase successiva all'omologa. L'art. 175 comma 2 l.f. prevedeva infatti che il termine ultimo per il debitore per poter intervenire sul contenuto del piano e della proposta era l'inizio delle operazioni di voto, momento a partire dal quale occorreva presidiare la volontà dei creditori impedendo qualsiasi modifica che potesse creare un disallineamento tra il piano approvato e quello portato ad esecuzione.

Il perimetro della modificabilità della proposta concordataria era stato inizialmente individuato in modo assai circoscritto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "*l'art. 175, secondo comma, legge fall. (aggiunto dall'art. 15 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), nel*



riconoscere espressamente tale facoltà, ne ha rigorosamente limitato l'ambito temporale di esercizio alla fase anteriore all'inizio delle operazioni di voto, senza distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, al fine di evitare che il calcolo delle maggioranze si fondi su voti espressi in riferimento ad un piano diverso da quello destinato ad essere effettivamente eseguito. Né l'ammissibilità di modifiche successive all'approvazione può fondarsi sull'art. 179, secondo comma, legge fall. (aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d-ter), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale si rivolge ai creditori (e non al debitore) ed implica l'iniziativa del commissario giudiziale in relazione ad eventi estranei alla volontà del debitore e sopravvenuti all'approvazione del concordato, che hanno determinato un mutamento delle condizioni di fattibilità del piano, ed è quindi una norma non utilizzabile in relazione a carenze originarie della proposta” (Cass. Sez. 1, 28 aprile 2015, n. 8575).

Da questo iniziale rigore il giudice della nomofilachia si è successivamente discostato (con il plauso della dottrina) mostrando maggiore indulgenza nei confronti del debitore che volesse modificare alcuni aspetti della proposta antecedentemente alla omologazione, come statuito da Cass., sez. I, 22 luglio 2022, n. 22988, secondo la quale le limitazioni dell'art. 175 comma 2° l. fall. possono considerarsi applicabili solo qualora la modifica possa concretamente pregiudicare la valutazione svolta dal creditore al momento del voto, così che *“pure laddove non assurga a vera e propria nuova proposta, deve comunque riguardare (...) elementi della stessa tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione”*.

L'art. 175, comma 2° l. fall. era stato abrogato dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, ma il limite temporale delle modificazioni nella fase antecedente il voto sussisteva ancora nell'art. 172 comma 2°, l. fall., secondo cui le proposte presentate dal debitore (o quelle concorrenti) potevano essere modificate fino a 15 giorni prima dell'adunanza dei creditori (disposizione presente anche nel c.c.i.i., all'art. 105 comma 4° che prevede come limite i venti giorni, dalla *“data iniziale stabilita per il voto dei creditori”*).

In seguito all'approvazione del concordato, invece, le uniche modifiche consentite dall'art. 179, comma 2° l.fall. interessavano i creditori, i quali potevano costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il proprio voto al verificarsi di un mutamento delle condizioni di fattibilità del concordato.

4.2. Nella originaria tessitura del codice della crisi era ribadita la sola possibilità per l'imprenditore di modificare il piano e la proposta nel periodo antecedente l'omologazione, fino a venti giorni prima della data prevista per le operazioni di voto, mancando al contrario qualsiasi possibilità nella fase successiva.



Solo l'art. 58, comma 2°, c.c.i.i. contemplava, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la facoltà di apportare delle modifiche sostanziali al piano predisposto al fine di consentire l'adempimento dell'accordo, e pur a fronte del tentativo dottrinario di estenderne la portata anche alla disciplina del concordato preventivo, la natura eccezionale della norma, data dal riconoscimento al debitore di intervenire sui termini (*latu sensu* intesi) di un accordo già negoziato, non sembrava consentirne una interpretazione analogica.

Poteva piuttosto condividersi quel tentativo esegetico (sospinto da una certa sensibilità maturata nel contesto della emergenza pandemica) secondo il quale laddove un piano non fosse più in grado di conseguire la finalità adempitiva delle obbligazioni concordatarie, l'imprenditore avrebbe potuto (anzi, dovuto) discostarsi dal piano originario per adottare quelle iniziative gestionali volte a scongiurare i pregiudizi verso i quali la strada inizialmente tracciata stava conducendo, senza con ciò subire lo stigma dell'inadempimento; invero dalla prospettiva del creditore l'unico interesse meritevole di tutela è quello della prestazione finale offerta, sicché uno scostamento non disfunzionale rispetto ad essa non lo abilita a richiedere la risoluzione, sia perché mancherebbe un interesse rilevante ex art. 100 c.p.c., sia in quanto il cambio di programma non sarebbe in grado di intercettare quella "non scarsa importanza" comunque richiesta per la risoluzione.

4.3. In questo contesto è intervenuto l'art. 26 del d.lgs 13 settembre 2024, che ha introdotto, nel corpo del codice della crisi, l'art. 118-bis, intitolato "*modificazioni del piano*".

La norma dispone al comma 1 che "*Se dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1*".

A sua volta "*Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione con ricorso avanti al Tribunale*".

Il legislatore ha dunque previsto la possibilità di modificare il piano dopo l'omologazione del concordato preventivo in continuità qualora si rendano necessarie modifiche sostanziali per l'adempimento della proposta. All'evidenza, si è inteso estendere al concordato in continuità la previsione contenuta nel citato art. 58, comma 2, del codice per gli accordi di ristrutturazione: invero, l'art. 58 fa riferimento a modifiche sostanziali rese necessarie per assicurare l'esecuzione



degli accordi; l'art. 118-*bis* considera le modifiche sostanziali rese necessarie per l'adempimento della proposta.

Il piano modificato deve essere oggetto di nuova attestazione del professionista indipendente e va comunicato al commissario giudiziale, che riferisce al Tribunale. quest'ultimo, a sua volta, verifica che si tratti di modificazioni sostanziali, dispone la pubblicazione del piano modificato sul registro delle imprese e la comunicazione ai creditori, i quali possono proporre opposizione entro trenta giorni nelle forme previste dall'art. 48 c.c.i.i., cioè con il rito previsto per il giudizio di omologazione, con ricorso. Il procedimento è regolato dalla norma ora citata e il Tribunale decide con decreto motivato.

4.3.1. La dottrina ha offerto una condivisibile lettura dello strumento, osservando come esso sia stato immaginato per far fronte a quelle situazioni nelle quali non si ravvisa uno scostamento dalle obbligazioni concordatarie tale da richiedere l'esperimento dell'azione di risoluzione; oppure nelle quali l'inadempimento è solo prospettico e con la modifica del piano si cerca di prevenire il rischio che l'imprenditore non possa rispettare gli obblighi assunti nella proposta; oppure ancora in quelle situazioni più gravi nelle quali l'inadempimento si è già verificato ma i creditori non hanno proposto azione per la risoluzione del concordato, così che la modifica del piano potrebbe consentire al debitore di rideterminare alcuni aspetti della sua strategia imprenditoriale in funzione dell'adempimento della proposta.

Così concepito, l'innesto normativo sarebbe assolutamente coerente con talune norme del codice della crisi: l'art. 3 c.c.i.i. che richiama il generale obbligo previsto all'art. 2086 c.c. di predisposizione di assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati che, in caso di crisi, comporta l'adozione di iniziative idonee al suo superamento, tra le quali potrebbe ricomprendersi il potere di modifica dell'imprenditore nei casi in cui gli scostamenti dal piano originario possano essere necessari per l'adempimento della proposta; l'art. 87 comma 1, lett. i c.c.i.i. che dispone che nel contenuto del piano siano previste anche le *"iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati"*, e il comma 3, ultimo periodo (anche richiamato dall'art. 118- *bis* comma 1 c.c.i.i.), che richiede una nuova relazione del professionista nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

4.3.2. Il dato normativo è chiaro: le modifiche del piano immaginate dal debitore devono essere sostanziali e devono essere ancillari ad assicurare *"l'adempimento della proposta"*, il cui contenuto, pertanto, rimane immutato. Ciò che invece cambia è il come si perviene al risultato promesso ai creditori (così anche la relazione governativa al disegno di legge). Ne deriva che quando non siano rispettate le originarie condizioni previste nella proposta vi sarà inadempimento e quindi risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 119 c.c.i.i..



Questo essendo il dato normativo di riferimento, osserva il collegio che la modifica del piano, dovendo tendere ad assicurare l'adempimento della proposta, non può alterarla. In buona sostanza, lo strumento immaginato dall'art. 118-*bis* mira a consentire al debitore un cambio di prospettiva che gli assicuri la possibilità di tener fede agli impegni assunti (e votati dai creditori) non già di rivisitarli. Detto altrimenti, il legislatore consente un cambio di percorso, non già di approdo ultimo (in questi termini, prima dell'innesto normativo in esame, si era espresso Trib. Genova 27 giugno 2023).

Questa interpretazione trova indiretta conferma nel fatto che la proposta modificata non soggiace al voto dei creditori, e ciò appare coerente con la scelta normativa per cui le modifiche del piano devono assicurare “*l'adempimento della proposta*” i che sta a significare, per l'appunto, che esse sono ammissibili soltanto laddove si ammetta che non incidono sul risultato finale. Diversamente opinando, del resto, lo strumento concordatario (quale modo di risoluzione della crisi vistato dai creditori mediante l'esercizio del diritto di voto) risulterebbe del tutto stravolto nei suoi gangli fondamentali, dacché consentirebbe al debitore, una volta ottenuta l'omologazione, di baipassare il *placet* del ceto creditorio, ed il vaglio di convenienza economica ad essi riservato, modificando la proposta (sul piano del mutamento della obbligazione assunta nei confronti dei creditori) per il tramite dello strumento oggi consacrato nell'art. 118-*bis* c.c.i.i..

5. Orbene, nel caso di specie la modifica della proposta indicata il debitore dilata oltremodo (immaginando di arrivare al 2030) i tempi dell'adempimento, così stravolgente i contenuti dell'offerta rivolta ai creditori e da costoro originariamente approvata. Dunque, non più solo un cambio di rotta, ma un inammissibile diverso epilogo, che il legislatore ha chiaramente mostrato di non accettare laddove consente le sole modifiche che siano capaci di assicurare l'originario adempimento previsto, tanto da non richiedere che la modifica vada incontro al voto favorevole dei creditori.

Il concordato va dunque risolto, e non essendo state depositate istanze in tale senso non è necessario procedere all'apertura della liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

Dichiara la risoluzione del concordato preventivo presentato da G.T.M. – Gruppo Tessile Molisano S.r.l..

Dispone la liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale con separato decreto.

Si comunichi.

Larino, li 02/01/2026

Il Presidente – rel.

Rinaldo d'Alonzo

